



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 666 DEL 30/10/2026

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Unità Proponente: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

OGGETTO: SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO RIGUARDANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI FUGNANO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP: C21B22001600006 - CIG: BD9120EDC1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 27/06/2024, con decorrenza 01/07/2024, con il quale è stato nominato Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici l'Ing. Valentina Perrone;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTI gli art. 151 comma 4, 183 e 191 D. Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

RICHIAMATE integralmente:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07/02/2025 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – PFTE relativo all'intervento denominato “realizzazione nuovo parcheggio di Fugnano” per un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 612.180,33 quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta, € 23.148,46 quali oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso ed € 164.671,21 quali somme a disposizione, validato dal RUP in data 03/02/2025;

- la Determina Dirigenziale n. 134 del 28/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di Fugnano nel Comune di San Gimignano”, redatto dal suddetto RTP, acquisito in atti Prot. 3605/2025 del 13/02/2025 e successive integrazioni, e validato dal RUP in data 26/02/2025, che presenta Q.E. complessivo da € 800.000,00;

- la Determina Dirigenziale n. 483 del 24/07/2025 con la quale i “lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di Fugnano nel Comune di San Gimignano”, sono stati affidati, all’Operatore Economico “LE.CO.GEN. S.r.l.” con sede in Via Roma 7, 89821 San Nicola da Crissa (VV), P.IVA 02235730799 per l'importo di € 510.137,91 (di cui € 23.148,46 quali Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% per complessivi € 561.151,70;

VISTI e RICHIAMATI:

- il contratto, sottoscritto in data 23/09/2025 – Rep. 2623;
- il verbale di inizio dei lavori, sottoscritto in data 24/09/2025;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 612 del 15/10/2025 con la quale, a seguito di opportuna richiesta, l’Operatore Economico “LE.CO.GEN. S.r.l.” è stato autorizzato a subappaltare alcune opere all’Operatore Economico “MINERALCAVE S.R.L. con sede legale in Via del Castruccio 23, 53018 Sovicille (SI), P.iva 01216090520, per un importo pari ad € 148.800,40 comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;

DATO ATTO che è necessario eseguire il Collaudo Statico secondo quanto descritto dal Capitolo 9 delle NTC 2018 delle nuove opere strutturali relative al progetto in oggetto;

CONSIDERATO che:

- il progetto e le lavorazioni per la realizzazione del nuovo parcheggio prevedono opere strutturali che per normativa sono soggette a collaudo statico;
- in base a quanto disposto dai commi 1, 2, e 4 dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 questa Amministrazione ha la necessità di affidare l'incarico di collaudo statico, a soggetti dotati di elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, all'importo ed alla complessità delle prestazioni da affidare, che non abbiano svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo;

VISTO l’art. 67 comma 2 del DPR 380/2006 il quale statuisce che “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’Albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera”;

RILEVATO che il Comune di San Gimignano non dispone nella sua struttura organizzativa di figure professionali qualificate in possesso dei requisiti richiesti che non abbiano partecipato alla redazione del progetto e pertanto si rende necessario procedere all'individuazione di soggetti esterni in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche richieste;

PERTANTO, valutato quanto sopra, si rende necessario affidare ad un Operatore Economico, dotato delle idonee competenze il servizio di cui all'oggetto della presente Determinazione;

DATO ATTO:

- che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura è inferiore ad € 140.000,00;
- dell'esigenza di dover affidare l'incarico di cui sopra ad un progettista dotato delle idonee competenze;
- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della servizio in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, è l'Ing Valentina Perrone;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- a seguito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i, è stato individuato quale soggetto a cui chiedere disponibilità allo svolgimento del servizio di quanto indicato in oggetto, l'Operatore Economico "TAROCCHI & MASI STP srl" con sede legale in Via del Chianti, 5/G – 53036 Poggibonsi (SI) – P.Iva 01528200528;

- l'Operatore Economico ha dato la sua disponibilità a svolgere il servizio in oggetto per un importo pari ad € 1.914,49, calcolato in base al D.M. 17/06/2016 come modificato da D.Lgs. 36/2023 e smi, oltre oneri previdenziali pari al 4,5%, oltre IVA 22%, per complessivi € 2.440,78;

CONSIDERATO che l'importo trova copertura finanziaria all'interno del QTE di progetto;

DATO ATTO:

- che il CUP relativo all'intervento è: C21B22001600006;
- che il CIG relativo alla procedura è: BD9120EDC1;
- che l'Operatore Economico è in possesso di tutti i requisiti di carattere speciale e generale e della capacità a contrarre con P.A. richiesti dalla normativa vigente;
- che tramite prot. INAIL_56631437 si attesta la regolarità contributiva dell'Operatore Economico nei confronti di INPS e INAIL con scadenza al 25/02/2027;
- che la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale/ sottoscrizione di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e smi;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e smi;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare la premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023, il "*SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO RIGUARDANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI FUGNANO*", all' Operatore Economico "TAROCCHI & MASI STP srl" con sede legale in Via del Chianti, 5/G – 53036 Poggibonsi (SI) – P.Iva 01528200528 per un importo totale di € 1.914,49, calcolato in base al D.M. 17/06/2016 come modificato da D.Lgs. 36/2023 e smi, oltre oneri previdenziali pari al 4,5%, oltre IVA 22%, per complessivi € 2.440,78;

3. di sub-impegnare a favore dell'Operatore Economico "TAROCCHI & MASI STP srl" con sede legale in Via del Chianti, 5/G – 53036 Poggibonsi (SI) – P.Iva 01528200528, la somma di € 2.440,78, come segue:

- Capitolo 3114/6, Impegno 422/2026 – B.P. 2026;

4. di dare atto che:

- che il CUP relativo all'intervento è: C21B22001600006;
- che il CIG relativo alla procedura è: BD9120EDC1;

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale/sottoscrizione di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;

6. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019);

8. di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente vistata dal responsabile del servizio e nei limiti della somma impegnata, entro 30 gg dall'arrivo al protocollo generale e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione richiesta e dopo il controllo della regolarità contributiva;

9. di dare atto che il prestatore d'opera assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili

IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)